



N. 184 - Aprile 2020

L'emergenza da COVID-19 in Italia: le misure fiscali e finanziarie

Premessa

L'emergenza sanitaria da COVID-19 sta provocando nel mondo conseguenze economiche di portata storica, la cui quantificazione appare ancora difficile a causa dell'incertezza che ne avvolge gli sviluppi futuri.

Sulla base delle prime evidenze, il 13 marzo 2020 la [Commissione europea ha pubblicato una stima](#) del possibile **impatto dell'emergenza sull'economia** europea corrispondente a una riduzione di 2,5 punti percentuali del tasso di crescita del PIL dell'Unione europea (UE) nel 2020. Considerando la stima di partenza fornita dalla stessa Commissione europea nelle previsioni economiche d'inverno (1,4%), nel 2020 il nuovo tasso di crescita del PIL dell'UE dovrebbe attestarsi intorno al -1%, anche se la Commissione non escludeva il verificarsi di scenari più sfavorevoli in relazione allo sviluppo della pandemia. Tale proiezione è apparsa presto superata dalle stime pubblicate il 14 aprile dal Fondo monetario internazionale nel [World Economic Outlook](#), da cui risulterebbe una **contrazione dell'attività economica del 7,1% nel 2020 per l'UE**, nell'ambito della quale **l'Italia si contrarrebbe, sempre nel 2020, del 9,1%**. La ripresa dell'economia porterebbe a un recupero soltanto parziale del reddito perduto, con un tasso di crescita nel 2021 pari al 4,8% sia per l'UE, sia per l'Italia¹.

Per fronteggiare la crisi, numerose misure sono state adottate sia al livello dell'Unione europea sia al livello degli Stati membri². Quelle di natura **socio-economica** adottate dagli Stati membri possono essere ricondotte alle seguenti **tipologie**: sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie; protezione dei posti di lavoro; dilazioni e proroghe delle scadenze finanziarie, tributarie e contributive o relative ai canoni di affitto; mantenimento o reintegro della liquidità delle imprese, soprattutto mediante la concessione della garanzia statale sulle operazioni di finanziamento del sistema bancario.

Le misure varate dal **Governo italiano** per fronteggiare le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della crisi da COVID-19 sono contenute in una **serie di decreti-legge** emanati a partire dal febbraio 2020: n. 6 del 23 febbraio, n. 9 del 2 marzo, n. 11 dell'8 marzo, n. 14 del 9 marzo, n. 18 del 17 marzo, n. 22 dell'8 aprile e n. 23 dell'8 aprile. In particolare i decreti-legge n. 6, 11, 14 e 22 hanno riguardato gli ambiti di protezione civile, giudiziario, sanitario e scolastico dell'emergenza da COVID-19, mentre gli aspetti economici, fiscali e finanziari sono stati affrontati dai decreti-legge n. 9, 18 e 23. Le misure contenute nel decreto n. 9, sono in parte confluite e in parte sono state estese dalle disposizioni contenute nei decreti n. 18 e 23. Nei paragrafi che seguono, dopo un breve richiamo della procedura che ha

¹ Come termine di paragone, si consideri che nel 2009, l'anno peggiore della crisi finanziaria, il tasso di crescita del PIL dell'Unione europea fu del -4,3% e quello dell'Italia del -5,3%.

² Le misure adottate dalle istituzioni dell'Unione europea a partire dalla seconda metà di marzo sono state sintetizzate, da ultimo, in ["L'epidemia Covid-19 e l'Unione europea" \(Aggiornata al 10 aprile 2020\)](#), Nota su atti dell'Unione europea del Servizio studi del Senato n. 44/3, mentre le misure adottate in alcuni Stati membri sono state esaminate in ["Emergenza da Covid-19 e misure sanitarie e socio-economiche: i casi di Francia, Germania e Spagna"](#), Nota breve n. 183.

consentito di incrementare l'indebitamento programmatico dell'anno in corso al fine di reperire le risorse necessarie agli interventi, si riportano sinteticamente le misure adottate con i decreti-legge n. 9, 18 e 23 con specifico riguardo all'ambito fiscale e a quello economico-finanziario.

L'autorizzazione a ricorrere a maggiore indebitamento

Le misure fin qui adottate sono **finanziate quasi integralmente mediante il ricorso a maggiore indebitamento netto**. L'articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18, infatti, reca **l'autorizzazione ad emettere titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020**. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato e del livello massimo del ricorso al mercato stabiliti dall'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Il comma 2 del medesimo articolo 126 dispone la sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con l'Allegato 1 al decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 3 interviene sullo Stato di previsione del MEF della legge di bilancio (articolo 3 della legge n. 160 del 2019) innalzando, nel comma 2, l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, per l'anno 2020, da 58.000 a 83.000 milioni di euro, cioè di 25.000 milioni.

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1 della **legge di bilancio** determina, mediante rinvio all'**allegato 1** annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento³. A loro volta i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dall'articolo 1 della legge di bilancio **coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche** (indebitamento o accreditamento netto).

L'autorizzazione ad emettere titoli di Stato è conforme a quanto stabilito con la **Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato di approvazione della Relazione al Parlamento**, e della relativa **integrazione**, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge "rinforzata" di attuazione del principio di pareggio del bilancio).

La Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, come integrata con successiva relazione dell'11 marzo, reca la **richiesta di un aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (OMT)**, già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla NADEF 2019. La richiesta è finalizzata all'adozione di **misure di carattere straordinario e urgente che consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica**, derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-2019.

Per effetto della Relazione e della successiva integrazione, **l'obiettivo programmatico di indebitamento netto potrà aumentare, nel 2020, di 20 miliardi di euro, corrispondenti a circa 1,1 punti percentuali di PIL**⁴.

³ Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

⁴ Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota ["Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari"](#), *Documentazione di finanza pubblica n. 12, marzo 2020*.

Interventi di natura fiscale

Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la c.d. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020 e dal decreto-legge n. 23 del 2020.

- **SOSPENSIONI, DIFFERIMENTI, PROROGHE IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA**
- Sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei versamenti relativi a **cartelle di pagamento, accertamenti** esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali
 - Differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento delle rate relative alle **definizioni agevolate e al saldo e stralcio** dei debiti tributari
 - Sospensione, fino al 16 aprile 2020, senza sanzioni e interessi, dei versamenti delle **ritenute e dei contributi e dei premi**, nonché dell'IVA per gli operatori di vari settori
 - Sospensione dei **versamenti da autoliquidazione** per i **titolari di partita IVA di minori dimensioni**, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti
 - Sospensione dei **versamenti in autoliquidazione** in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria** per operatori economici individuati in base alla dimensione e all'entità delle perdite, ovvero per i soggetti che abbiano subito una riduzione dei ricavi e dei compensi rispetto all'anno precedente
 - Per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, sospensione dei **versamenti dell'IVA** per i mesi di aprile e maggio 2020 per gli operatori che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
 - Sospensione, fino al 31 dicembre 2020, degli adempimenti necessari (quali il cambio di residenza) per godere delle **agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della "prima casa"**
 - Semplificazione e dilazione delle scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
 - Anticipazione dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 dell'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi
 - Differimento al 5 maggio 2020 del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata**
 - Sospensione dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 dell'**attività svolta dall'amministrazione finanziaria**, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti e conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. Il contenzioso degli enti impositori è sospeso fino all'11 maggio 2020
 - Differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione delle **tariffe della Tari e della Tari corrispettivo**. Si consente, inoltre, ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020.

CREDITI DI IMPOSTA, INCENTIVI E ALTRE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- Credito di imposta per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di protezione dei lavoratori
- Credito di imposta pari al 60% del **canone di locazione**, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe
- Estensione (in senso più favorevole al contribuente) del regime straordinario di accesso al **credito di imposta per gli investimenti pubblicitari e del c.d. tax credit per le edicole**
- Possibilità di trasformare in **credito d'imposta le attività per imposte anticipate** (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ciò nel caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti
- **Esclusione dalle ritenute d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- Possibilità per i contribuenti di calcolare gli acconti IRPEF, IRES e IRAP sulla base del c.d. **metodo previsionale** (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nell'anno in corso) in luogo del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell'anno precedente)
- Erogazione di un **bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020
- Possibilità per i CAF e i professionisti abilitati di gestire l'attività di **assistenza fiscale da remoto**
- Neutralizzazione degli **effetti fiscali delle cessioni di farmaci** nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, modalità con cui vengono attualmente ceduti i farmaci volti a contrastare il COVID 19
- Estensione delle disposizioni riguardanti la **digitalizzazione del processo tributario**
- Concessione di incentivi fiscali per le **erogazioni liberali**, in denaro e in natura, dirette a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CONTROLLO DOGANALE NELL'EMERGENZA SANITARIA

- Per le esigenze di controllo doganale legate all'emergenza sanitaria, è stato disposto per l'anno 2020 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla **remunerazione del lavoro straordinario** del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PROROGHE IN MATERIA DI GIOCHI

- Proroga del versamento del **prelievo erariale unico e del canone accessorio** sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes* (AWP o *new slot*) e *Video Lottery Terminal* (VLT) nonché del **canone per la concessione della raccolta del Bingo**
- Proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una **gara per una serie di concessioni** in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza
- Proroga dei termini per l'indizione di **gare per le scommesse e il Bingo**, del termine per la **sostituzione degli apparecchi** da gioco e per l'entrata in vigore del **Registro unico** degli operatori del gioco pubblico.

Interventi di natura finanziaria

Gli interventi di natura finanziaria sono principalmente diretti a sostenere la liquidità di famiglie e imprese durante il periodo di inattività forzata. Lo strumento favorito è quello della concessione di garanzie pubbliche sui finanziamenti.



MUTUI PRIMA CASA

- Potenziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa per consentire la **sospensione del pagamento delle rate del mutuo** in caso di interruzione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni
- **Estensione dei benefici** del medesimo Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33%
- Allentati alcuni **requisiti di accesso al Fondo** aumentando a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e includendo i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate
- Ampliata la **platea dei beneficiari del Fondo** alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

- **Finanziamenti alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale**, erogati dal Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica tramite INVITALIA, nel limite di una spesa massima di 50 milioni di euro per il 2020
- Rifinanziamento per 400 milioni di euro per il 2020 dei **contratti di sviluppo**
- Sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento per le imprese beneficiarie di **mutui concessi da INVITALIA** e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia
- Concessione, fino al 30 settembre 2020, alle PMI e alle micro imprese di una generale **moratoria sui prestiti**. Le operazioni oggetto di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di garanzia PMI mediante apposita sezione speciale, alla quale è attribuita una dotazione di circa 1,43 miliardi di euro
- Concessione della **garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (CDP)** in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza e che non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI. La garanzia statale opera fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

La CDP aveva inoltre già varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19. Esso prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e imprese di media dimensione (*Mid-cap*) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di *export* e internazionalizzazione delle PMI; il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima zona rossa.

A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende.

📌 FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Con riguardo al Fondo di garanzia PMI, è stata introdotta una **nuova disciplina transitoria e straordinaria** finalizzata al suo ulteriore potenziamento fino al 31 dicembre 2020, nonché modifiche di carattere strutturale. Per l'insieme di interventi di potenziamento straordinario del Fondo di garanzia per le PMI, l'importo stanziato ammonta a **1.729 milioni di euro per il 2020**.

In particolare, si prevede:

- l'intervento in **garanzia del Fondo a titolo gratuito**
- L'elevazione a **5 milioni di euro dell'importo massimo garantito** per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese *Mid-cap* (fino a 499 dipendenti)
- Ammissione all'intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito**
- **Prolungamento automatico della garanzia** nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19
- **Eliminazione della commissione** per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite
- **Possibilità di cumulare la garanzia** del Fondo con altre forme di garanzia acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari
- Elevazione al 50% della quota della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia
- **Accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti** di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro
- Proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo
- **Incremento della percentuale di copertura** della garanzia diretta dall'80 al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi
- Elevazione della copertura del Fondo in **riassicurazione** dal 90 al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia
- Accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del **modello di valutazione del merito creditizio**
- Possibilità di **cumulo** della garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro
- Possibilità di concedere la **garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate** dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020
- **Rafforzamento delle operazioni del Fondo** per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating* non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's.

📌 GARANZIE PER IL SETTORE AGRICOLO

Le disposizioni transitorie e straordinarie riguardanti il Fondo di garanzia per le PMI trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA per il settore agricolo. A tal fine si prevede un **rifinanziamento di 100 milioni per il 2020 a favore di ISMEA**.

📌 SACE S.P.A.

Una serie di ulteriori interventi straordinari di garanzia da parte dello Stato a sostegno della liquidità al settore produttivo italiano coinvolge la SACE S.p.A..

- **Concessione di garanzie** da parte di SACE S.p.A., in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane con sede in Italia. L'importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A. è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle PMI, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA, che hanno esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI. Sono previsti limiti in relazione alla durata della garanzia, all'importo del prestito e alla percentuale di copertura. Le obbligazioni assunte da SACE S.p.A. sono assistite da garanzia statale, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura del rimborso di capitale e interessi. Per tale finalità viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020
- Rilascio di garanzie e coperture assicurative, da parte di SACE S.p.A., a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di **fornitori esteri per la vendita alle Regioni italiane di beni inerenti la gestione dell'emergenza** sanitaria
- Possibilità di **sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi** delle rate in scadenza nel corso del 2020 per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri
- Istituzione di un **nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.
- A decorrere dal 1° gennaio 2021 opera un **nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato**, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10%.

📌 TUTELA DEI RISPARMIATORI

È stata modificata la **disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)** - istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018 - in particolare per quanto riguarda il limite massimo dell'anticipo dell'indennizzo e il termine di presentazione delle domande di indennizzo.

📌 ASSICURAZIONI

- Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'**aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment)** alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

- **Proroga** di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a **mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto** e natanti fino all'effetto della nuova polizza

🏠 SOCIETÀ

Per quanto riguarda l'ambito societario, sono posticipati i **termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate** (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai **mezzi di telecomunicazione** per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'**espressione del voto** avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

🏠 GOLDEN POWER

Si segnala, infine, la modifica della disciplina dei poteri speciali del Governo (c.d. *golden power*) nei settori considerati strategici. In particolare:

- sono estese le ipotesi in cui vi è **obbligo di notifica dell'acquisto**, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
- Estesi temporaneamente - fino al 31 dicembre 2020 - l'**ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali** inerenti agli attivi strategici nei settori dell'**energia, dei trasporti, delle comunicazioni**, nonché agli ulteriori attivi strategici
- In caso di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, si consente alla Presidenza del Consiglio di avviare, anche d'ufficio, il **procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali** per imporre il proprio veto alle predette operazioni, condizionarle ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.

Per maggiori dettagli sulle disposizioni sopra sintetizzate, si rinvia ai [Dossier sui singoli provvedimenti, pubblicati dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato](#) e ai corrispondenti [Temi web curati dalla Camera](#).

a cura di M. Boschi
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario